



CITTÀ DI VILLORBA
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

in vigore dal 07.02.2021

REGOLAMENTO

PER LA GESTIONE DEI SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di apparecchiature di videosorveglianza nel territorio urbano, che constano di telecamere per videosorveglianza di contesto, di osservazione, di lettura targhe, l'installazione di cc.dd. "fototrappole", l'utilizzo di "dash cam", di "body cam", ed anche utilizzo di c.d. droni, (tutti dispositivi di seguito denominati impianti di videosorveglianza) gestito dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale denominato "Postumia Romana", per il Comune di Villorba, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento. Il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzati mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (RGPD), dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come adeguato dal D.Lgs. 101/2018, e al Provvedimento approvato dal Garante della Privacy in materia di videosorveglianza 8 aprile 2010.

3. Si rinvia inoltre a quanto disposto da:

- Direttiva UE 2016/680 relativa "alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio";
- Decreto Ministero dell'Interno 05/08/2008 (GU n. 186 del 09.08.2008);
- Legge n. 38/2009 recante "misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale nonché in tema di atti persecutori".

4. Vengono osservati inoltre i principi contenuti nelle circolari del Capo della Polizia n. 558/A/421.2/70/456 del febbraio 2005 e n. 558/A/421.2/70/195960 del 6 agosto 2010.

Art. 2 – Finalità e sistemi di sorveglianza

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali, realizzato mediante l'attivazione di impianti di videosorveglianza. In particolare, il sistema di videosorveglianza attivato e gestito dal Corpo Intercomunale della Polizia Locale, risulta collegato alla centrale operativa, situata presso Ufficio unico in Villorba, nonché nei vari distaccamenti territoriali, è finalizzato a:

- a) incrementare la sicurezza urbana e la sicurezza pubblica nonché la percezione delle stesse rilevando situazioni di pericolo e consentendo l'intervento degli operatori;
- b) controllare le aree considerate a maggiore rischio per la sicurezza, l'incolumità e l'ordine pubblico;

- c) ad acquisire elementi probatori in fattispecie di violazioni amministrative o penali;
- d) per controllare situazioni di degrado caratterizzate da abbandono di rifiuti su aree pubbliche ed accertare l'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- e) monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti, modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti;
- f) verificare l'osservanza di ordinanze e/o regolamenti comunali al fine di consentire l'adozione degli opportuni provvedimenti;
- g) monitorare i flussi di traffico;
- h) acquisire ogni elemento utile ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative e dei reati ai sensi dell'art. 13 Legge 689/1981 e dell'art. 354 c.p.p.;

2. Nello specifico il presente regolamento: a) individua la corretta gestione degli impianti di videosorveglianza del Comune di Villorba o da esso gestiti; b) disciplina gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.

3. Fermo restando quanto previsto dall'art. 1 ed in conformità al primo e secondo comma del presente articolo, del presente regolamento, sono attivabili impianti di videosorveglianza sia fissi che mobili, posizionabili in aree del territorio comunale individuate dal Servizio di Polizia Locale, anche montate su veicoli di servizio ovvero in dotazione agli operatori di Polizia Locale (body cam) e utilizzabili per le finalità indicate dal presente regolamento.

4. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Villorba è integrato con le apparecchiature di rilevazione della targa dei veicoli in transito, apposte lungo i varchi di accesso perimetrali alla rete viaria cittadina, ai fini della sicurezza urbana. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

5. Le immagini video e fotografiche riprese dagli impianti di videosorveglianza sopra indicati, sono trasferite all'interno dei sistemi di registrazione nei Centri Elaborazione Dati (CED) informatici afferenti al Corpo Intercomunale di Polizia Locale. Per garantire un pronto ed efficace utilizzo delle immagini in disamina, potrà essere previsto un collegamento diretto con la sede dell'Ufficio Unico del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, nonché nei vari distaccamenti territoriali sottoposti alla competenza del suddetto Corpo di Polizia Locale.

Art. 3 – Principi applicabili al trattamento dati personali

1. La videosorveglianza in ambito comunale si fonda sui principi applicabili al trattamento di dati personali di cui all'art. 5, RGDP e, in particolare:

- **Principio di liceità** – Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito allorché è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento in ossequio al disposto di cui all'art. 6, Paragrafo 1, lett. e), RGPD.

La videosorveglianza comunale pertanto è consentita senza necessità di consenso da parte degli interessati.

- **Principio di necessità** – In applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, Paragrafo 1, lett. c), RGPD, il sistema di videosorveglianza, i sistemi informativi ed i programmi informatici utilizzati, sono configurati per ridurre al minimo l'utilizzazione di dati

personali e identificativi in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Pertanto, deve essere escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare le persone, i sistemi devono essere configurati, già in origine, in modo da poter impiegare solo i dati anonimi, con riprese di insieme e, il software utilizzato deve preventivamente essere impostato per cancellare periodicamente ed autonomamente i dati registrati.

- Principio di proporzionalità – La raccolta e l'uso delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e di necessità, nel procedere alla commisurazione tra la necessità del sistema di videosorveglianza ed il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

Nell'uso delle apparecchiature volte a riprendere, per i legittimi interessi indicati, aree esterne ed edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- Principio di finalità – Ai sensi dell'art. 5, Paragrafo 1, lett. b), RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità. E' consentita pertanto la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare e garantire la sicurezza urbana che il DM Interno 05/08/2008 definisce come il *"bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale."*

2. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comune costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine. L'archivio dei dati registrati costituisce, infatti, per il tempo di conservazione stabilito per legge, un patrimonio informativo per finalità di Polizia Giudiziaria, con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione secondo normativa, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2 e 3 ed a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta del responsabile del trattamento.

4. Sotto la gestione del Corpo Intercomunale di Polizia Locale sono posizionati nelle varie sedi operative monitor per consentire, in caso di particolari necessità, la visione in diretta delle immagini riprese dalle telecamere, nel rispetto dei principi finora indicati.

5. Il collegamento ai dati dell'impianto di videosorveglianza è esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione comunale nei limiti e con l'osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento.

Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, con i termini che seguono si indica:

- per “dato personale”, qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (“interessato”); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per “trattamento”, qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per “banca dati”, il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i veicoli che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per “profilazione”, qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per “pseudonimizzazione”, il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- per “titolare del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per “responsabile del trattamento”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per “incaricato del trattamento”, la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per “interessato”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per “terzo”, la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile; per “violazione dei dati personali”, la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

- per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per “dato anonimo”, il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile.

Art. 5 - Trattamento dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'utilizzazione degli impianti di videosorveglianza a disposizione del Corpo Intercomunale della Polizia Locale.
2. Le finalità istituzionali dei suddetti impianti sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune, in particolare dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal D.Lgs. 31 marzo 1998, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia Locale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali e dai Provvedimenti del Garante della Privacy. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione delle pattuglie della Polizia Locale sul territorio comunale, in stretto raccordo con le altre forze dell'ordine.
3. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Art. 6 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati

1. Il Comune, nella sua qualità di Titolare del trattamento, adempie agli obblighi di effettuazione di una valutazione dell'impatto ai sensi dell'art. 35 del Regolamento UE 2016/679 e del Provvedimento del Garante n. 467 del 11.10.2018, qualora ne ricorrano i presupposti.

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito, corretto e trasparente;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 2 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni compatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati salvo, le esigenze di Polizia o di giustizia;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 4;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico, di cui al precedente art. 2, comma 1, lett. g), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato;
2. Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori o in bianco e nero. Il Titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti

somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, per le finalità previste dal presente Regolamento.

3. La conservazione dei dati, delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso di sistemi di videosorveglianza è limitata al massimo, a 7 (sette) giorni, salvo altra durata prevista da norma di legge o salvo che il Referente/Responsabile interno del trattamento non decida, con atto motivato, di conservare specifiche immagini, anche solo per un riesame delle stesse, per le finalità previste dalla legge o dal presente regolamento.

Art. 8 – Sistema delle foto trappole. Caratteristiche tecniche.

1. Il trattamento dei dati personali viene effettuato inoltre a seguito dell'attivazione e gestione di un sistema di "fototrappole" in dotazione al Corpo della Polizia Locale.

2. In applicazione dei richiamati principi di liceità, finalità e proporzionalità, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza "mobili" risulta consentito con riferimento alle attività di controllo volte ad accertare l'abbandono dei rifiuti di qualsiasi natura, nonché a monitorare il rispetto delle disposizioni in materia di raccolta dei rifiuti (es. orario di esposizione dei contenitori) solo se non risulta possibile, o si riveli non efficace, il ricorso a strumenti e sistemi di controllo alternativi.

3. Analogamente, l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza è lecito se risultano inefficaci o inattuabili altre misure nei casi in cui si intenda monitorare il rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689).

4. Le finalità istituzionali del suddetto sistema, sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Villorba come sopra richiamate ed in particolare le finalità del suddetto sistema si prestano a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti ed il degrado urbano come di seguito elencate:

- scoraggiare e prevenire il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti, che comporta, oltre la compromissione del decoro urbano e l'inquinamento ambientale, anche l'esborso di considerevoli spese per la rimozione dei materiali depositati e la bonifica dei siti interessati dalle "micro discariche";

- la rilevazione, prevenzione e controllo delle infrazioni svolti dai soggetti pubblici, nel quadro delle competenze ad essi attribuite dalla legge;

- l'acquisizione di prove.

5. Il sistema delle cc.dd. fototrappole comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese e che, in relazione ai luoghi di installazione delle stesse, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.

6. Le fototrappole sono progettate per l'uso all'aperto e si innescano a seguito di qualsiasi movimento in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento, per poi scattare foto e video clip.

7. L'attivazione del sistema di videosorveglianza con "fototrappole" verrà effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali e sensibili con riferimento al D.Lgs. n.° 196/2003 e al Regolamento U.E. n.° 2016/679 e dalle disposizioni emanate dal Garante della Privacy in particolare, nel raggio d'azione della singola "fototrappola" saranno posizionati, in modo chiaramente visibili, appositi cartelli informativi come previsto da normativa.

8. In particolare, il trattamento dei dati personali sarà consentito solo ed esclusivamente agli incaricati dotati di autorizzazione ovvero credenziali di autenticazione che permettano l'accesso ai contenuti informatici ed ai menù della "fototrappola". Saranno impartite istruzioni organizzative e tecniche per la custodia e l'uso dei supporti rimovibili su cui sono memorizzati i dati al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti.

Art. 9 – Altri sistemi di videosorveglianza (Body cam – Dash cam – sistemi c.d. droni)

1. Il sistema di videosorveglianza del Comune di Villorba consta anche di "Body Cam" e Dash Cam da assegnare al Corpo di Polizia Locale per il loro utilizzo in situazioni di rischio operativo.

2. Di seguito vengono descritti i limiti del loro impiego, nello specifico Body Cam e Dash Cam:

il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dal Comandante, delle Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.), delle Dash Cam (telecamere a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal Garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. 49612 e s.m.i., con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito del Codice Privacy con riguardo al trattamento dei dati personali (in attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016) da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

3. Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le Body cam e le Dash Cam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi.

4. Un'apposita disciplina interna verrà dedicata, e sarà applicata, alla categoria del sistema di aeromobili a pilotaggio remoto, c.d. droni, nel rispetto della normativa vigente.

5. Il relazione ai sistemi succitati, dovranno essere implementati ed adottati tutti gli eventuali adempimenti di natura giuslavoristica a protezione del personale dipendente soggetto al trattamento dati acquisiti con tali strumenti.

Art. 10 - Titolare e "Referente" del trattamento dei dati

1. Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Villorba, nella persona del Sindaco pro tempore, al quale compete ogni decisione in ordine alle finalità ed ai mezzi di trattamento dei dati personali, compresi gli strumenti utilizzati e le misure di sicurezza da adottare.

2. Il Responsabile dell'Area Vigilanza - Polizia Locale è designato quale Referente del trattamento dei dati personali rilevati attraverso gli impianti di videosorveglianza.

- Il Responsabile del trattamento è tenuto a conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative in materia e dal presente Regolamento.

- Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.
- Le competenze proprie del Responsabile del trattamento sono analiticamente disciplinate nel contratto ovvero nell'atto giuridico avente forma scritta, con il quale il Titolare provvede alla sua designazione. In particolare:
- il Titolare del trattamento provvederà ad impartire apposite istruzioni organizzative e operative per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati in ossequio alle previsioni di cui all'art. 29 RGPD;
- il Responsabile del trattamento provvede a rendere l'informativa "*minima*" agli interessati secondo normativa vigente;
- il Responsabile del trattamento verifica e controlla che il trattamento dei dati effettuato mediante sistema di videosorveglianza, sia realizzato nel rispetto dei principi del RGPD e, in particolare, assicura che i dati personali siano trattati in modo lecito, corretto e trasparente; garantisce altresì che i dati personali siano raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e successivamente trattati in modo non incompatibile con tali finalità;

Art. 11 - Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo delle telecamere e foto-trappole è consentito solo per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
2. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 - Soggetti esterni

1. Il Comune di Villorba per l'efficienza e la manutenzione degli impianti e dei dispositivi, può avvalersi della collaborazione di ditte esterne specializzate.
2. Il Comune di Villorba potrà affidare ad una ditta specializzata, previa stipula di apposito accordo/contratto/convenzione, la raccolta, la custodia, la conservazione, la gestione, l'utilizzo, la manutenzione e gli adempimenti conseguenti e/o (relativi ai filmati, ai fotogrammi e ai metadati registrati.)
3. La Ditta, nella persona del legale rappresentante, sarà nominata responsabile del trattamento dati e/o qualora necessario amministratore di sistema, con specifico atto indicante le precise istruzioni e prescrizioni per garantire la tutela della privacy e limitare l'accesso alle effettive necessità.

Art. 13 – Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziaria o di polizia

1. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato o il Responsabile provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.

2. In tali casi, in deroga alle prescrizioni delle modalità di ripresa, l'incaricato procederà alla registrazione delle stesse su supporti digitali.

3. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia e l'Autorità Giudiziaria, nonché gli incaricati al trattamento dati come individuati nel precedente art. 12.

Art. 14 – Accesso e sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono conservati ai sensi e per gli effetti del precedente art. 7.

2. I dati raccolti mediante il sistema di videosorveglianza dovranno essere protetti con idonee e preventive misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Dette misure, in particolare, assicurano:

- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

- la sistematica e periodica verifica e valutazione dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

3. Ai sensi dell'art. 32, Paragrafo 2, RGPD, nel valutare l'adeguato livello di sicurezza, l'Amministrazione terrà conto dei rischi presentati dal trattamento che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dall'Ente.

4. A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative che consentano al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi accede alle immagini e/o controlla i sistemi di ripresa:

a) in presenza di differenti competenze specificatamente attribuite ai singoli operatori devono essere configurati diversi privilegi di visibilità e di trattamento delle immagini. Tenendo conto dello stato dell'arte ed in base alle caratteristiche dei sistemi utilizzati, i soggetti designati quali responsabili e incaricati del trattamento, dovranno essere in possesso di credenziali di autenticazione che permettano di effettuare, a seconda dei compiti attribuiti a ciascuno, unicamente le operazioni di competenza;

b) per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, così come già indicato al precedente art. 10, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;

c) gli apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo.

5. L'accesso al sistema è protetto su più livelli.

Art. 15 – Informativa

1. Il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 e ss.mm.ii. e dal Regolamento UE 2016/679, affigge un'adeguata segnaletica permanente nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere per informare coloro che potrebbero ricadere nel raggio visuale delle telecamere.

2. Gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata; ciò anche nei casi di eventi e in occasione di spettacoli pubblici (es. concerti, manifestazioni sportive). A tal fine

l'Ente utilizzerà lo stesso modello semplificato di informativa "minima", come da vigenti Provvedimenti in materia di videosorveglianza.

3. Il Comune di Villorba nella persona del Titolare e del Responsabile, si obbliga a comunicare alla cittadinanza l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione Locale.

4. La segnaletica deve essere collocata prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti; la stessa deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno.

5. L'informativa esaustiva inerente il trattamento dati posto in essere dal titolare, è disponibile presso il Comando del Corpo di Polizia Locale, nonché presso la specifica sezione nel sito istituzionale del Comune di Villorba.

6. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo degli impianti di videosorveglianza, a scopo investigativo, a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 16 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento di dati personali che lo riguardano, l'interessato, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 15 e ss., RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

a) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati stessi;

b) ad essere informato sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati, sugli eventuali destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;

c) di richiedere la cancellazione qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 RGPD, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21, RGPD. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, ai sensi dell'art. 38, paragrafo 4, RGPD (i cui dati di contatto sono disponibili sulla home page del sito istituzionale dell'Ente alla Sezione "Privacy") ovvero al Responsabile del trattamento dei dati individuato.

2. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ente ovvero il Responsabile del trattamento accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano.

3. Qualora, ai sensi dell'art. 15, paragrafo 3, RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei files contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, paragrafo 4, RGPD.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può altresì farsi assistere da persona di fiducia.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 17 - Comunicazione e diffusione dati

1. La comunicazione dei dati può avvenire solo ed esclusivamente qualora sia prevista da legge o regolamento apposito, ed in caso di richiesta immagini da parte dell'Autorità Giudiziaria.

2. E' vietato effettuare la diffusione dei dati raccolti mediante impianti di videosorveglianza salvo qualora il dato sia anonimo in quanto raccolto senza finalità.

Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dalle immagini saranno utilizzate in ossequio ai principi del GDPR, del D.lgs 196/03 e di altre norme e regolamenti applicabili.

Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è regolamentata in ossequio ai principi del GDPR, del D.lgs 196/03 e di altre norme e regolamenti applicabili.

Art. 20 - Rinvio

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.

Indice Sommario

- Art. 1 - Oggetto e norme di riferimento
- Art. 2 - Finalità e sistemi di sorveglianza
- Art. 3 - Principi applicabili al trattamento dati personali
- Art. 4 - Definizioni
- Art. 5 - Trattamento dei dati personali
- Art. 6 - Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati
- Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 8 - Sistema delle foto trappole. Caratteristiche tecniche.
- Art. 9 - Altri sistemi di videosorveglianza (Body cam – Dash cam – sistemi c.d. droni)
- Art. 10 - Titolare e "Referente" del trattamento dei dati
- Art. 11 - Obblighi degli operatori
- Art. 12 - Soggetti esterni
- Art. 13 - Accertamenti di illeciti e indagini di autorità giudiziaria o di polizia
- Art. 14 - Accesso e sicurezza dei dati
- Art. 15 - Informativa
- Art. 16 - Diritti dell'interessato
- Art. 17 - Comunicazione e diffusione dati
- Art. 18 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 19 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 20 - Rinvio
- Art. 21 - Entrata in vigore